

**TRIBUNALE DI NAPOLI
CONCORDATO PREVENTIVO**

Tecnosystem S.r.l.,

con sede in Napoli, Piazza Carità, 32,

(C.F. e P. I.V.A.: 08988141217)

Giudice Delegato: dott. Francesco Paolo Feo
Commissario Giudiziale: avv. Genoveffa Sellitti

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

ex articoli 160, comma 2 e 182-ter

della Legge Fallimentare



Dott. Massimo Coppola

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Raffaello 12 – Aversa (CE)

pec: massimo.coppola@commercialistinapolinord.it

DEBITI VERSO FORNITORI (CHIROGRAFARI)	2.592.797	62.227	-	62.227
DEBITI VERSO BANCHE	3.074.467	73.787	-	73.787
DEBITI INFRAGRUPPO	-	-	-	-
ALTRI DEBITI (CHIROGRAFARI)	45.145	1.083	-	1.083
FONDO RISCHI VERTENZE/CAUSE	3.193.527	76.645	-	76.645
FONDO RISCHI GENERICO (CHIROGRAFO)	-	-	-	-
DEBITI V/FORNITORI (POSTERGATI)	20.435	-	-	-
TOTALE	53.635.189	1.264.372	-	1.264.372
TOTALE FINANZA		5.108.071	1.642.130	

14. Sull'eventuale valore dell'Avviamento

Come noto il valore di un patrimonio aziendale non sempre è costituito dalla somma dei valori delle sue componenti. Anzi, tendenzialmente, per le aziende dove l'impegno della forza lavoro è il principale fattore produttivo e per le aziende caratterizzate dal *business* della Società in esame – sebbene in ipotesi di normale operatività (che non è tuttavia quella che ci occupa) - la componente di maggior valore economico aziendale è spesso rappresentata dai c.d. *intangibles*. Vale a dire quel complesso di valori immateriali rappresentati in particolare dal *know-how*, dal c.d. capitale umano⁵, da processi aziendali rodati e “collaudati”, dai rapporti (e anche contratti) con la clientela, ecc.; valori non singolarmente ed autonomamente cedibili e non sempre espressi in dati contabili.

Detto complesso di valori, considerato unitariamente, è quello che il più delle volte viene rappresentato con la parola “Avviamento”, che sta ad indicare una potenzialità economica dell'azienda, la capacità della stessa di conseguire redditi nel tempo, la sua attitudine ad ottenere utili⁶.

⁵ Sulla rilevanza del capitale umano si veda l'interessante lavoro di G. BONZETTI, *La Valutazione del Capitale Umano*, in *La Valutazione degli Intangibles aziendali* a cura di M. GIULIANI e S.MARASCA, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, pagg. 21 e ss.

⁶ Così D. BALDUCCI, in *La Valutazione d'azienda*, Edizioni FAG 2005, pagg. 31 e 32, dove è ben illustrato il concetto di “avviamento”. Ed in tal senso anche M. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, Volume I, Diritto



Già in condizioni di normali operatività la valutazione dell'avviamento è cosa notoriamente molto delicata (tant'è che il legislatore pone non pochi limiti alla sua iscrizione nei bilanci sociali⁷), in quanto è riferibile, più che a valori economici espressi, a quelli che una realtà aziendale ha le potenzialità di esprimere. Il valore dell'avviamento ha, cioè, insita una visione prospettica dell'azienda, una potenzialità.

Visione prospettica che, naturalmente, con la liquidazione, e specie quella fallimentare - che come rappresentato al paragrafo 3 del presente documento va tenuta in considerazione per le finalità della valutazione che impegna - è il più delle volte destinata a venire meno; "trascinando via" questo valore aziendale intangibile che è tanto prezioso, quanto soggetto a repentina disgregazione (la rete di relazioni, il capitale umano, la clientela, non attendono i tempi delle liquidazioni, tantomeno di quelle fallimentari, e si dissolvono rapidamente perché legati ad esigenze economiche pressoché immediate ed in perpetuo divenire).

E così nelle liquidazioni ben difficilmente potrà attribuirsi un valore di realizzo agli *intangibles* non autonomamente trasferibili (organizzazione, qualità *management*, *know-how*, ecc.)⁸.

È tuttavia anche vero che la cessione d'azienda, in via unitaria, e quindi anche la preservazione dei valori di avviamento, rappresenta comunque un'ipotesi da considerare anche nella prospettiva fallimentare: l'art. 104 l.fall. disciplina "l'Esercizio provvisorio", l'art. 104-bis l.fall. l'*Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda*, l'art. 105 l.fall. la "*Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco*".

D'Impresa, pag. 140, dove è sottolineato che il complesso unitario di regola acquista <<un valore di scambio (ed entro certi limiti anche indipendenti) della somma dei valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono>> ed è ribadito che <<L'avviamento di una azienda è in sostanza rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto>>).

⁷ Vale la pena citare il comma 6 dell'articolo 2426 cod. civ. secondo cui "l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto".

⁸ Così, G.P. CASTALDI e M.BILLONE, *La Valutazione delle Aziende in Crisi*, in *La Valutazione d'azienda - Tecniche operative di misurazione del valore*, a cura di S.POZZOLI, Ipsoa 2018, pagg. 201-202.

Detta ipotesi è, peraltro, valutata con favore dal legislatore che, infatti, riconosce non trascurabili deroghe per l'acquirente alle regole generali in tema di responsabilità per i debiti dell'alienante, ivi inclusi quelli di cui all'art. 2112 c.c. relativi ai rapporti di lavoro.

Pertanto, seppure quella della vendita dell'azienda non rappresenti una ipotesi facile da attuare e frequente, la stessa, specie in realtà (come appunto quella della ricorrente), nelle quali vi possono essere valori da tutelare ed esigenze sociali che meritano di essere salvaguardate (quelle relative ai profili occupazionali), va presa in considerazione, sebbene con le dovute cautele.

In ordine a queste ultime ("le cautele"), le stesse concernono non solo l'affidabilità delle stime, soggette ad ancora maggiori variabili legate alla precarietà insita nella situazione di crisi, ma anche, ancor prima, alla probabilità che lo scenario di vendita unitaria aziendale possa in effetti concretizzarsi.

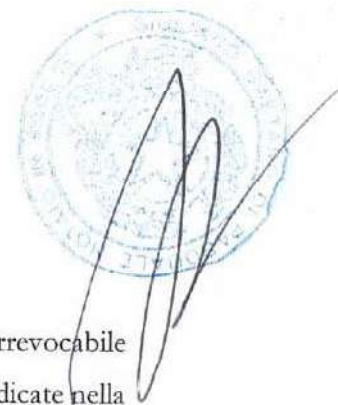
La vendita dell'azienda in crisi, in assenza di offerte di acquisto già formalizzate, rappresenta solo un'eventualità, una circostanza che ha talune possibilità di accadere, ma anche molte probabilità di non verificarsi affatto.

38

Sicché, non solo si riscontrano, in tali circostanze, inevitabili riduzioni di valori economici (questo è forse l'aspetto meno rilevante), ma si è al cospetto di mere eventualità dal cui verificarsi può dipendere o meno il realizzarsi di un valore, peraltro, come detto già di per sé di natura potenziale.

Pertanto, ragioni di prudenza inducono a considerare questo valore intangibile dell'Avviamento come di improbabile realizzazione, a meno che non si faccia riferimento al contratto di affitto d'azienda.

In data 13 luglio 2022, infatti, è stato sottoscritto contratto di affitto dell'azienda Tecnosystem con la società _____ il contratto ha durata quinquennale e prevede il riconoscimento di un canone annuale di €168.000,00. Il contratto, inoltre, prevede che durante il periodo di vigenza del contratto, _____ può esercitare l'opzione per l'acquisto del ramo d'azienda al prezzo di €1.250.000,00, a cui va scomputato l'importo pari all'80% dei canoni già pagati.



In data 6 febbraio 2023, poi, la società] a presentato offerta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda, confermando il prezzo e le modalità di acquisto indicate nella costituzione di usufrutto. L'unico elemento di novità è rappresentato dalla condizione di omologa del concordato preventivo presentato dalla società. È possibile affermare, dunque, che l'acquisto delle quote non si perfezionerà nel caso di liquidazione giudiziale.

Il valore dell'azienda, pertanto, può essere ragionevolmente determinato in funzione dei canoni derivanti dall'affitto, opportunamente attualizzati.

Applicando un tasso di attualizzazione del 5% (attuale tasso di interesse legale), il valore attuale del flusso finanziario derivante dai canoni di affitto sarebbe pari a €727.352.

Pertanto, con riferimento al valore dell'avviamento di questa società lo scrivente, ai fini della valutazione del valore dell'attivo ai sensi dell'art. 160 comma secondo l.f. ritiene ragionevole attribuire a tale posta di bilancio un valore di **realizzo pari a euro 727.352.**